

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», ed in particolare i commi 35 e 36 dell'articolo 1;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», ed in particolare il comma 8 dell'articolo 11;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Considerato che le disposizioni già contenute nell'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, costituiscono principio fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell'azione amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata, di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialita', buon andamento, responsabilita', efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita' e lealta' nel servizio alla nazione. Essa e' condizione di garanzia delle liberta' individuali e collettive, nonche' dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto, nonche' le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano

l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì l'esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo dell'articolo 2 della Costituzione:

«Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»

Si riporta il testo dell'articolo 3, secondo comma,

della Costituzione:

«Art. 3.
(Omissis).

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.».

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Si riporta il testo dell'articolo 97 della Costituzione:
«Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».

Si riporta il testo dell'articolo 113 della Costituzione:
«Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi

di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.».

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 6 novembre 2012, n. 190:

«Art. 1.
(Omissis).

35. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicita' a carico delle amministrazioni pubbliche;
b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine

allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;

c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonche' tutti i compensi cui da' diritto l'assunzione della carica;

d) ampliamento delle ipotesi di pubblicita', mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilita' degli uffici di diretta collaborazione;

e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalita' di elaborazione dei relativi formati;

f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato

elettronico elaborabile e in formati di dati aperti.
Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i
dati resi disponibili e fruibili on line in formati
non proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu'
ampio riutilizzo anche a fini statistici e la
ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di
diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di
rispettarne l'integrita';
g) individuazione, anche mediante integrazione
e coordinamento della disciplina vigente, della durata e
dei termini di aggiornamento per ciascuna
pubblicazione obbligatoria;
h) individuazione, anche mediante revisione
e integrazione della disciplina vigente,
delle responsabilita' e delle sanzioni per il mancato,
ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.
36. Le disposizioni di cui al decreto
legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano
l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate
dalle amministrazioni pubbliche a fini di
trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della
cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono
altresi' esercizio della funzione di coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo
117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.».
La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.

La legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140.

(Codice Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 dell'amministrazione digitale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.

Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:

«Art. 11.
(Omissis).
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

e

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;

c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;

d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti;

degli e) i nominativi ed i curricula dei componenti Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;

di f) i curricula dei dirigenti e dei titolari

posizioni organizzative, redatti in conformita' al
vigente modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con
specificata evidenza sulle componenti variabili della retribuzione
e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro
che rivestono incarichi di indirizzo politico
amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non
retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.».
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante "Codice in materia di protezione dei dati personali",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003,
n. 174.
Si riporta l'articolo 18 del decreto legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 18. (Amministrazione aperta)
1. La concessione delle sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e
l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone,
professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici
di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge
7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati,
sono soggetti alla pubblicita' sulla rete internet, ai sensi
del presente articolo e secondo il principio di
accessibilita' totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150.
2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad
ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel
sito

internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche' al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalita', buon andamento e imparzialita' sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le societa' in house delle pubbliche

amministrazioni. Le regioni ad autonomia speciale vi
si
conformano entro il medesimo termine secondo le
previsioni
dei rispettivi Statuti.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le
concessioni
di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore
del
presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi
del
presente articolo costituisce condizione legale
di
efficacia del titolo legittimante delle concessioni
ed
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
euro
nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la
sua
eventuale omissione o incompletezza e' rilevata
d'ufficio
dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la
propria
diretta responsabilita' amministrativa, patrimoniale
e
contabile per l'indebita concessione o attribuzione
del
beneficio economico. La mancata, incompleta o
ritardata
pubblicazione e' altresì rilevabile dal destinatario
della
prevista concessione o attribuzione e da chiunque
altro
abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del
danno
da ritardo da parte dell'amministrazione, ai
sensi
dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo
di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7
agosto
1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82,
12
aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159,
l'articolo
8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le
ulteriori
disposizioni in materia di pubblicita'. Ai
pagamenti
obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed
ai

si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalita' di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potra' altresì disciplinare le modalita' di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralita' di soggetti sulla base del medesimo titolo.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata)

1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici).

3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari

regionali o, se tale incarico non e' conferito,
dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'articolo 117, secondo
comma,

lett. m) ed r) della Costituzione:

«Art. 117.

(Omissis).

m) determinazione dei livelli essenziali
delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che
devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;

(Omissis).

r) pesi, misure e determinazione del
tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale;
opere
dell'ingegno;
(Omissis).».